

## STATUTO

### Titolo I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ

#### Articolo 1

È costituita la società per azioni denominata "Interimpresa S.p.A." (in forma abbreviata "IntImp S.p.A.") regolata dal presente Statuto. La Società può utilizzare anche disgiuntamente le parole che compongono la denominazione sociale o la sua forma abbreviata. La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli e con qualsiasi carattere grafico. Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi della Società, le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate tra di loro, anche in maniera diversa.

#### Articolo 2

La Società ha la propria sede legale e direzione generale in Milano.

La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

#### Articolo 3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2070.

#### Articolo 4

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di assunzione e gestione - in via diretta o indiretta - di partecipazioni in società e/o enti costituiti e costituendi in ogni settore. In particolare, la detenzione e la gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di società di capitali o enti, italiani o esteri, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore delle società e degli enti nel medio-lungo termine attraverso l'esercizio dei diritti.

2. La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle seguenti attività di servizi - da esercitarsi nei confronti delle società controllate, partecipate e collegate o derivanti da rapporti contrattuali - finalizzati alla consulenza, alla direzione e al coordinamento, alla formazione, alla gestione e allo sviluppo, al controllo (auditing - compliance - risk management) e alla predisposizione di documenti nelle seguenti tematiche: a) dei marchi e della comunicazione; b) di indirizzo strategico, del marketing e delle sue declinazioni; c) dei piani di sostegno e di sviluppo per le imprese in ogni settore a livello nazionale e internazionale; d) del controllo di gestione, della contabilità e del bilancio; e) della tesoreria e della finanza; f) di natura fiscale e tributaria; g) di natura organizzativa, telematica e informatica; h) del document management e della conservazione sostitutiva; i) dei processi operativi e di controllo; j) della documentazione necessaria al rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme nazionali ed estere. Sono categoricamente escluse le attività nei confronti del pubblico. Perciò, è fatto espresso divieto di svolgere attività riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria e alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia. Il divieto è esteso anche alle attività riservate alle libere

professioni.

3. La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi indicati nell'oggetto sociale e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali ritenute utili e/o necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre, la Società, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, senza che tali attività assumano il carattere di prevalenza e, comunque, non nei confronti del pubblico, potrà:

- i. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale;
- ii. contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti finanziari non bancari, con banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- iii. prestare fideiussioni, avalli e consentire iscrizioni ipotecarie, per garantire finanziamenti accordati alla società stessa o a società, in cui abbia partecipazione;
- iv. chiedere finanziamenti ai soci, nel rispetto delle vigenti normative, con esclusione della raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito;
- v. costituire garanzie sia reali che personali anche a favore di terzi.

## Titolo II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

### Articolo 5

Il capitale della Società è fissato in euro 303.500,00, diviso in numero 303.500 azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2024, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di nominali euro 50.000.000 (cinquanta milioni) (oltre all'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 50.000.000 (cinquanta milioni) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione ai soci della Società, in proporzione alle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero a terzi, nel caso di rinuncia dei soci al diritto di opzione loro spettante.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 13 febbraio 2025, è stato deliberato di:

- a) di denominare le 303.500 (trecento tremila cinquecento) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna in numero 303.500 (trecento tremila cinquecento) Azioni di Categoria "A" (le "Azioni A");
- b) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale per complessivi nominali euro 49.696.500 (quarantanove milioni seicento novantaseimila cinquecento), passando cioè dall'attuale valore nominale di euro 303.500 (trecento tremila cinquecento) al nuovo valore nominale di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), mediante l'emissione di Azioni A nonchè, nei limiti di cui all'articolo 2351 cod. civ., di una

nuova categoria di azioni di categoria "B" (le "Azioni B") del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna e prive del diritto di voto. Detto aumento dovrà essere liberato mediante conferimento di denaro da offrire in opzione ai Soci ovvero a terzi, in caso di rinuncia parziale o totale dei Soci al diritto di opzione loro spettante (d'ora innanzi, l' "Aumento di Capitale Sociale").

c) di stabilire che l'Aumento di Capitale Sociale sia:

. da attuare in forma scindibile, con attribuzione ai soggetti sottoscrittori della facoltà di esercitare i diritti sociali in immediata coincidenza con le sottoscrizioni che vengano tempo per tempo effettuate;

. da riservare in sottoscrizione ai Soci e da sottoscrivere entro la data del 31 dicembre 2028;

. da liberare con versamento dell'intero importo sottoscritto (e del relativo sovrapprezzo) all'atto della sottoscrizione, anche mediante compensazione di crediti vantati dal soggetto sottoscrittore verso la Società;

. da collocare a discrezione dell'organo amministrativo, in una o più tranches dell'importo e con le tempistiche determinate dal medesimo organo amministrativo.

E' facoltà del CdA stabilire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, l'entità delle azioni di categoria "B" da emettere.

#### Articolo 6

1. Le azioni sono nominative.

2. Le azioni sono suddivise in due categorie:

- categoria "A": azioni ordinarie. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

- categoria "B": azioni senza alcun diritto di voto. La loro emissione è ammessa nella percentuale massima del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno volontario o ad altri vincoli volontari. Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo rappresentante per ciascuna di esse.

### Titolo III FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

#### Articolo 7

1. Sia in sede di Costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

2. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

4. Nel caso in cui si decida di effettuare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di

aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di azioni di nuova emissione a terzi previo gradimento o meno espresso dall'Organo Amministrativo con valutazione discrezionale insindacabile senza obbligo di motivazione

6. Il capitale può essere aumentato, anche con conferimenti di crediti e beni in natura, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

7. La Società avrà la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni in ottemperanza alla normativa tempo per tempo vigente.

8. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nonché emettere i relativi strumenti finanziari ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c. e la deliberazione costitutiva o di emissione è adottata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

9. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

10. Nel caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede della Società, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio sindacale e della società di Revisione qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

## Titolo IV SOCI E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

### Articolo 8

1. I soci, partecipanti al capitale della Società devono rispettare le condizioni sia dello statuto vigente che i regolamenti emanati dall'organo amministrativo.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. 3. La responsabilità del socio è limitata alle azioni di capitale sottoscritte.

4. Nel caso di morte del socio, persona fisica, gli eredi e/o legatari saranno obbligati ad offrire le azioni in vendita agli altri soci. L'operazione è regolata sempre dall'articolo 9 del presente statuto attraverso il trasferimento delle azioni sociali ai soci e in ultima analisi è fatto salvo il diritto di recesso.

### Articolo 9

Le azioni sociali sono trasferibili in ottemperanza a quanto riportato nell'art. 2355 del c.c. tempo per tempo vigente e nel rispetto di quanto segue.

1. I soci che intendono cedere in tutto o in parte a terzi le azioni possedute dovranno farne offerta in prelazione agli altri soci, i quali potranno partecipare all'acquisto in misura proporzionale alla loro partecipazione.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: a) il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni o i propri diritti di opzione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo

che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'Organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a.1) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Organo amministrativo;

a.2) l'Organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub, a.1), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento che dovrà avvenire nei trenta giorni successivi;

b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute;

c) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa e non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente in favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'ammontare complessivo delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

e) Nei casi in cui risulti necessaria la determinazione del corrispettivo del trasferimento delle partecipazioni, si osservano le regole dei successivi commi. Il prezzo della cessione sarà determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti ed in mancanza di accordo nominato dal Presidente del Consiglio Notarile in cui ha sede la società. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia uguale o superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Anche in deroga a quanto precede, è escluso il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle Azioni tra il socio e la persona giuridica che, direttamente o indirettamente, esercita il controllo su tale socio, ovvero la persona giuridica che, direttamente o indirettamente, è da tale socio controllata ovvero è soggetta a controllo comune con detto socio, essendo inteso

che la nozione di “controllo” sarà quella di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c. e purché, all'atto del trasferimento, il socio alienante si impegni a riacquistare la partecipazione trasferita nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, venga meno il suddetto rapporto di controllo.

3. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di cessione delle azioni o dei diritti di opzione a soggetti terzi, è comunque richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, nei 30 (trenta) giorni successivi al termine delle procedure innanzi indicate relative all'esercizio del diritto di prelazione, dovrà riunirsi per deliberare il proprio gradimento o meno alla cessione, con valutazione discrezionale insindacabile e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso di rifiuto da parte dell'organo amministrativo è fatto salvo il diritto di recesso.

## Titolo V ASSEMBLEA

### Articolo 10

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. L'Assemblea può essere convocata, in Italia, anche fuori dalla Sede legale.

4. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso da comunicarsi ai soci, al domicilio degli stessi quale risultante dal libro soci, a mezzo di raccomandata A.R., PEC, fax, posta elettronica, ovvero con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno in discussione. Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta. In mancanza del rispetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

6. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti di competenza.

Ove ne sussistano le condizioni il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla convocazione entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. Il Consiglio di amministrazione può inoltre convocare l'Assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario e deve comunque convocarla senza ritardo quando lo chieda il Collegio sindacale previa indicazione, all'atto della richiesta, degli argomenti da trattare.

### Articolo 11

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci, ai quali

spetta il diritto di voto.

2. Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un Amministratore o da un appartenente al personale direttivo della Società o da un Notaio o dalle autorità consolari o da una banca italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la partecipazione all'Assemblea.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

5. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è rappresentata almeno dalla metà delle azioni ordinarie del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata. In ambedue i casi l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta, secondo le previsioni di legge.

6. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da Segretario all'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione; in assenza o impedimento di questi, esso è designato dagli intervenuti. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si fa assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

7. È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza, in luoghi appositamente a ciò predisposti dalla Società, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento degli aventi diritto di intervento. In tal caso dovrà essere consentito:

a) al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) al Presidente dell'Assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

8. Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del c.c.

## Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

2. Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Le deliberazioni sono prese con votazione espressa con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione non segreta determinata dal Presidente.

### Articolo 13

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.
3. Dei verbali non redatti dal Notaio il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.
4. In particolare, l'Assemblea ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva e delibera:
  - (i) le politiche di remunerazione e incentivazione dei Consiglieri di amministrazione, dei Sindaci, dell'Amministratore delegato, del Direttore generale se nominato, dei Dipendenti o dei Collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
  - (ii) i piani basati su strumenti finanziari;
  - (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro e di cessazione anticipata della carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. L'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, può deliberare la fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale. I quorum deliberativi e costitutivi previsti per l'approvazione della delibera sulla fissazione del limite di cui al punto (ii) che precede sono i seguenti:
    - a) 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualora questa sia costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale;
    - b) 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

## Titolo VI ORGANO AMMINISTRATIVO

### Articolo 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da un numero minimo di tre e massimo di undici membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.
2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, nonché il Direttore generale, se nominato, devono assicurare la corretta gestione delle attività sociali.
4. Gli Amministratori possono essere anche non soci.
5. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.



6. Spetta ai soci con propria decisione, la prima volta nell'atto costitutivo, procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione.
7. Se per qualsiasi causa viene a mancare un Amministratore, gli altri, provvedono alla sua temporanea sostituzione. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio di amministrazione. Nel frattempo, il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.
8. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
9. Fermi restando i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dalla vigente normativa, nell'ambito del Consiglio di amministrazione devono essere adeguatamente rappresentate competenze e conoscenze specifiche in base all'oggetto sociale della Società e al modello di business della stessa.
10. Se il Consiglio di amministrazione è costituito da più di nove Amministratori almeno due di essi devono essere delle quote rosa e vi devono essere perlomeno due Amministratori indipendenti ossia privi di deleghe.
11. Il Consiglio di amministrazione per la durata del mandato elegge fra i suoi componenti:
  - a) il Presidente, qualora non sia nominato in sede di Atto costitutivo o dall'Assemblea;
  - b) l'Amministratore Delegato, al quale è affidata la Direzione della Società.
12. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è un Consigliere che può avere deleghe operative.
13. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
14. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.
15. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di amministrazione ai sensi di legge.
16. Il Consiglio di amministrazione nomina altresì un Segretario anche estraneo alla Società.

#### Articolo 15

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede legale o direzione generale o altrove, purché in Italia.
2. Il Presidente riunisce il Consiglio di amministrazione ogni volta che lo giudichi opportuno e ne formula l'ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione si riunisce altresì quando ne venga fatta richiesta da almeno due Amministratori o dal Collegio sindacale.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni l'Amministratore delegato. Nell'ipotesi di assenza o impedimento anche dell'Amministratore delegato, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore più

anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio di amministrazione. Per il caso di assenza o impedimento del Segretario, il suo sostituto viene indicato dal Consiglio di amministrazione di volta in volta.

4. La convocazione indicherà l'ordine del giorno, la data della riunione, l'ora e il luogo. Detta convocazione sarà fatta con lettera raccomandata A.R. o PEC oppure via telefax o per posta elettronica, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno lavorativo prima della riunione stessa.

5. In mancanza delle formalità previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione stesso si reputerà regolarmente costituito quando saranno presenti tutti gli Amministratori e parteciperà alla riunione la maggioranza dei Sindaci effettivi; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si riterrà sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione dovrà essere data tempestiva comunicazione al Sindaco effettivo non presente.

6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, con contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti dal Notaio, nei limiti inderogabili di legge, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o dall'amministratore a ciò delegato, se nominato.

## Articolo 16

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

2. Al Consiglio di amministrazione gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali gli spetta in via esclusiva di:

- a) definire il modello dell'attività e gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
- b) approvare i piani strategici, industriali e finanziari, nonché, con cadenza almeno annuale, il programma di attività;
- c) approvare l'assetto organizzativo e di governo societario anche provvedendo alla costituzione di Comitati cui affidare particolari compiti/deleghe;
- d) approvare e modificare i principali regolamenti interni;
- e) costituire comitati interni agli organi aziendali;
- f) nominare e revocare, previo parere del Collegio sindacale, i responsabili delle funzioni di controllo interno;
- g) valutare la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- h) istituire, trasferire e sopprimere succursali e uffici di rappresentanza;
- i) nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche della Società, determinandone il trattamento economico in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea.

3. Il Consiglio di amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica, assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali, verificando altresì le scelte e le decisioni da questi assunte.

4. Al Consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale, ove necessario, in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. E' ammessa la delega dall'Assemblea straordinaria al Consiglio di Amministrazione per gli aumenti di capitale, con le limitazioni di legge, ossia previa determinazione dei limiti con decisione assembleare.

5. Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del c.c. ad un Amministratore delegato o Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi Amministratori.

6. Il Presidente, l'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori, procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati al Presidente e all'Amministratore delegato se nominato. Il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno entro il termine massimo fissato dalla legge, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate

#### Articolo 18

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Società e dell'attività del Consiglio di amministrazione. In particolare, il Presidente:

1. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione, coordinandone i lavori;
2. stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione, tenuto conto anche delle richieste che fossero fatte per iscritto da almeno due Amministratori o dal Collegio sindacale, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori;
3. presiede le Assemblee della Società, coordinandone i lavori. In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante dell'Amministratore delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate in via esclusiva al Consiglio di amministrazione medesimo. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione alla sua prima riunione successiva.

### Titolo VII RAPPRESENTANZA LEGALE

#### Articolo 19

1. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. La rappresentanza legale spetta anche all'Amministratore delegato, al Direttore generale se nominato, ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di amministrazione nell'atto di nomina.

### Titolo VIII COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

#### Articolo 20

1. Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea ne determina inoltre la retribuzione e nomina il Presidente del Collegio sindacale.
3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
4. La revoca dei Sindaci deve essere debitamente motivata.
5. I Sindaci devono possedere, a pena di ineleggibilità e decadenza, i requisiti per gli stessi espressamente previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
6. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e

statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

7. Il Collegio sindacale informa senza indugio il Consiglio di amministrazione della Società di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società stessa o una violazione delle norme di legge tempo per tempo vigenti. A tal fine il Collegio sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trasmettere la documentazione relativa alla riunione.

#### Articolo 21

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale o, se nominato dall'Assemblea dei soci, dalla società di Revisione legale iscritta nell'apposito registro.

### Titolo IX BILANCIO E UTILI

#### Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio d'esercizio.

#### Articolo 23

1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale approvato, dedotta la quota destinata alla riserva legale nella misura prevista dalla legge, sarà distribuito ai soci o diversamente destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

2. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità andranno prescritti a favore della Società.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

### Titolo X RECESSO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

#### Articolo 24

1. Il diritto di recesso compete nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge e nei casi richiamati dal presente statuto.

2. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

3. Per la liquidazione della Società si applicano le disposizioni di legge.

#### Articolo 25

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

#### Articolo 26

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi o nel diverso termine previsto dalla legge stessa. L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo così nominato.

#### Articolo 27

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.